

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – SEDE DI PALERMO

RICORSO

Nell'interesse del Dott. **Caccamo Michele** (C.F. CCCMHL68D12I754X), nato il 12/04/1968 a Siracusa (SR), ed ivi residente in via Scala Greca, n. 161A, CAP 96100, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7722955), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it, tel 0917794561, fax n. 0917722955) e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S; irenecontorno@pecavvpa.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Palermo, Via della Libertà, n. 62;

CONTRO

- la **Regione Siciliana - Dipartimento della funzione pubblica**, in persona del Presidente e del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra **Zambeletti Marianna**, penultima candidata collocata nell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta del concorso «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia*»;
- dei soggetti che verranno individuati quando l'amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia*», pubblicato in data 22 giugno 2022 sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte in cui l'odierno ricorrente non vi risulta ricompreso per il profilo CPI-SML;
- dell'esito della prova scritta del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia*», sostenuta da parte ricorrente in data 26 maggio 2022, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata il successivo 27 maggio, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico pari a **20,9**, inferiore alla soglia di idoneità, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla erronea somministrazione dei quesiti nn. 21, 26 e 51;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 21, 26 e 51, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 21, 26 e 51, del questionario di parte ricorrente;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- della redigenda graduatoria di merito del concorso *de quo*, nella parte in cui l'odierno ricorrente, non verrà ricompreso tra i candidati vincitori;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove esistente, del verbale con cui è stato approvato l'elenco degli idonei alla prova scritta;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia» (codice concorso CPI-SML) e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nell'elenco dei candidati idonei al concorso con il punteggio legittimamente spettante;

E PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini della relativa inclusione nell'elenco degli idonei e nella redigenda graduatoria di merito del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nell'elenco degli idonei e nella redigenda graduatoria di merito del concorso.

Si premette in

FATTO

1. – Con Bando pubblicato in data 23 dicembre 2021, la Regione Siciliana ha indetto il «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia», reso noto sul dominio web istituzionale, successivamente modificato con D.D.G. n. 117 del 21/01/2022 recante «Modifica bando approvato con DDG n.5039 del 23/12/2021 e proroga dei termini». Il ricorrente ha preso parte al concorso, attraverso la trasmissione telematica della domanda di partecipazione, per il profilo CPI-SML.

2. – Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

i) valutazione dei titoli;

ii) prova scritta.

L'odierno ricorrente, utilmente collocato nell'elenco dei candidati ammessi all'unica prova scritta del concorso per il profilo di interesse, è stato convocato per lo svolgimento della stessa in data 26 maggio 2022.

Per il superamento della prova la *lex specialis* ha richiesto «una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)» (cfr. art. 6 del bando), la quale è consistita, per quanto di interesse, nella risoluzione di 60 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

« a) diritto del lavoro e della legislazione sociale;

b) legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro (in particolare D. Lgs.150/2015 e D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019, e s.m.i.); normativa nazionale e regionale relativa all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla L.68/99;

c) diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L. 241/90 e ss.mm.ii.; legge regionale 7/2019 e s.m.i) e disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e ss.mm.ii, legge regionale 10/2000 e s.m.i.);

d) normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE».

In relazione ai quesiti, l'amministrazione ha attribuito i seguenti punteggi:

- risposta esatta: +0,5 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: - 0,15 punti.

3. – Ebbene, una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, accedendo al proprio portale il 27 maggio u.s., parte ricorrente ha appurato di aver ottenuto un **punteggio pari a 20,9**, assolutamente prossimo alla soglia di idoneità ma insufficiente per poter essere ricompresa nel novero dei candidati idonei alla procedura di interesse.

Ciò è dipeso dalla presenza di tre quesiti palesemente erronei e/o fuorvianti, che ammettevano più opzioni di risposta corrette: i nn. 21, 26 e 51.

| | | |
|----|---|-----------|
| 21 | Ai sensi dell'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, gli uffici competenti possono stipulare con le imprese sociali apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di: <input type="checkbox"/> 100 dipendenti. <input type="checkbox"/> 50 dipendenti. <input checked="" type="checkbox"/> 30 dipendenti. | -0.15/0.5 |
| 26 | Ai sensi dell'art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore: <input checked="" type="checkbox"/> Ai 16 anni compiuti. <input type="checkbox"/> Ai 15 anni compiuti. <input type="checkbox"/> Ai 14 anni compiuti. | -0.15/0.5 |

Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate:

Da ricercatori scientifici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni.

Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti.

4. – Come si dirà, la somministrazione dei summenzionati quesiti ha certamente compromesso il buon esito della prova di parte ricorrente, che, a causa di tale illegittimità, non ha raggiunto la soglia di idoneità stabilita dalla *lex specialis*.

La conseguenza è che il candidato, **per un divario davvero irrisorio**, non può utilmente ambire alla posizione lavorativa di interesse.

5. – Il 22 giugno u.s. l'amministrazione resistente ha reso noto l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso *de quo*, odiernamente censurato, nel quale parte ricorrente non risulta utilmente inclusa.

È di palmare evidenza che la procedura fa il suo corso e molto presto verrà pubblicata la graduatoria di merito del concorso, alla quale seguiranno le immissioni in servizio dei candidati.

6. – Al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti, con la quale ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti alla predisposizione dei questionari, allo svolgimento della prova e alla sua correzione, nonché le generalità di due soggetti potenziali controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di

DIRITTO

I – ERRONEA SOMMINISTRAZIONE DEL QUESITO N. 26 - ILLEGITTIMITÀ DELLA RELATIVA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST.

– ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove

basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

Si tratta di un principio basilare che l'Amministrazione, invece, non ha tenuto in considerazione. **Non può, infatti, considerarsi legittima, come nel caso che ci occupa, la somministrazione di un quesito con più opzioni di risposta parimenti corrette, essendo parte resistente tenuta, in ogni caso, a conformare il proprio operato a criteri logici di razionalità ed univocità.**

Ciò costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del **principio meritocratico**.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria e fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

In effetti, presa visione del ventaglio di quesiti assegnati in sede di prova, **parte ricorrente si è imbattuta in tre domande palesemente erranee, che ammettono più opzioni di risposta parimenti corrette: le nn. 21, 26 e 51.**

Tra i tre quesiti, emerge immediatamente l'erronea formulazione del quesito n. 26:

| | | |
|----|--|-----------|
| 26 | Ai sensi dell'art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore: | -0.15/0.5 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ai 16 anni compiuti. | |
| | <input type="checkbox"/> Ai 15 anni compiuti. | |
| | <input type="checkbox"/> Ai 14 anni compiuti. | |

Come dimostrato, parte ricorrente ha deciso di rispondere al quesito flaggando l'opzione di risposta A), ossia: «Ai 16 anni compiuti». Inspiegabilmente, detta risposta è stata valutata – **0,15 punti**. L'amministrazione ha, infatti, ritenuto come corretta l'opzione B), non tenendo in considerazione l'evoluzione della normativa di riferimento.

Invero, benché l'art. 3 della legge 977/1967 sia ancora in vigore, disponendo che l'età minima per l'ingresso nel mondo del lavoro non debba essere inferiore ai 15 anni compiuti, lo stesso deve essere letto in relazione ad una disposizione più recente e, in particolare, alla **legge finanziaria n. 296/2007, che ha introdotto l'innalzamento a 16 anni dell'età di ingresso al lavoro.**

Infatti l'art. 1, comma 622, della Legge 296/2007 precisa quanto segue

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. **L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.** Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#). L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#). L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#), e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#). L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

In sostanza, la norma dispone che l'età per l'ingresso nel mondo del lavoro **varia dai 15 ai 16 anni**, in conseguenza dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione di durata decennale. Pertanto, la domanda in questione ("*... L'età minima per l'ammissione al lavoro ... non può comunque essere inferiore ad anni?*"), richiede al candidato di individuare tra le soluzioni offerte quella più corretta. **Pur avendo barrato un'opzione di risposta, la A), da considerarsi valida, l'odierno ricorrente ha subito incolpevolmente l'attribuzione della penalità.**

Entrando nel merito della materia che il quesito prospetta, occorre precisare che la conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e, conseguentemente, l'età minima di ingresso nel mondo del lavoro, si correla all'assolvimento dell'obbligo scolastico decennale.

Ne consegue che l'età minima di ingresso nel mondo del lavoro varia a seconda dell'anno di iscrizione degli alunni alle scuole elementari (chi viene iscritto a 6 anni, avrà assolto l'obbligo scolastico decennale a 16 anni e potrà immettersi nel mondo del lavoro a quella età, chi invece viene iscritto alle elementari ad una età inferiore ai 6 anni, assolverà l'obbligo scolastico a 15 anni).

L'età d'ingresso nel mondo del lavoro non può considerarsi costante, la stessa è infatti strettamente correlata a dati esterni.

A fortiori – anche a voler accogliere un'eventuale interpretazione restrittiva cui può aver voluto dare seguito l'amministrazione – il quesito ammetterebbe due opzioni di risposta parimenti corrette. Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Nè può sostenersi la tesi secondo la quale il quesito fa riferimento esclusivamente all'età minima all'ingresso nel mondo del lavoro, perché è lo stesso quesito che menziona l'obbligo di formazione scolastica.

Pertanto, parte ricorrente ha subito incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario, non raggiungendo la soglia di idoneità stabilita dalla *lex specialis*.

Come ampiamente ribadito dalla giurisprudenza, le domande devono, infatti, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, **in modo da consentire l'univocità della risposta** (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Sul punto, «non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta» (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Basterebbe infatti la rettifica del punteggio per tale quesito per consentire al ricorrente di raggiungere il punteggio di 21,55, superiore alla soglia di idoneità di cui all'art. 6 della *lex specialis* (punteggio base di 20,9 + 0,5 per il quesito censurato e la detrazione di 0,15 punti per la penalità attribuita).

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati che hanno avuto la possibilità di rispondere a 60 quesiti correttamente somministrati, è necessario assegnare a parte ricorrente **il punteggio pieno di 0,5 e la detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti, per l'errata somministrazione della domanda n. 26.**

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

La Giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara, tanto che in casi analoghi ha ritenuto *che* «affinché le **domande** somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, **siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti.** I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, «*atteso che, se certamente compete*

all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza **21 giugno 2021**, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

Il punteggio maggiore che spetterebbe a parte ricorrente con la correzione del solo quesito n. 26, e cioè 0,5 e la detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti, le consentirebbe di raggiungere agevolmente la soglia di ammissione di 21/30.

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione del ricorrente che, del tutto irragionevolmente, non avrà la possibilità di essere ricompreso, per un divario assolutamente irrisorio, nell'elenco dei candidati idonei e nella redigenda graduatoria di merito.

II – ERRONEA SOMMINISTRAZIONE DEL QUESITO N. 21 - ILLEGITTIMITÀ DELLA RELATIVA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Fermo quanto esposto, ulteriore quesito ambiguo, sul quale parte ricorrente si è imbattuta, è il n. 21.

| | | |
|----|--|-----------|
| 21 | Ai sensi dell'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, gli uffici competenti possono stipulare con le imprese sociali apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di: | -0.15/0.5 |
| | <input type="checkbox"/> 100 dipendenti. | |
| | <input type="checkbox"/> 50 dipendenti. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 30 dipendenti. | |

Parte ricorrente ha deciso di flaggare l'opzione di risposta C), mentre secondo l'amministrazione la risposta esatta sarebbe la B) e, per gli effetti, ha attribuito all'odierno ricorrente una penalità che gli è costata il mancato superamento della soglia di idoneità stabilita dalla *lex specialis*.

In realtà la penalità attribuita all'odierno ricorrente appare del tutto illogica.

Per comprendere maggiormente l'errore in cui è incorsa l'amministrazione, occorre preliminarmente prendere le mosse dalla disciplina relativa al quesito.

Se per un verso l'art. 12, comma 1, della L. 68/1999 dispone che «(...) *gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro (...) apposite convenzioni finalizzate all'inserimento*

temporaneo dei disabili (...). Tali convenzioni, (...), non possono riguardare piu' di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti», ciò che si contesta in questa sede è la presenza di due opzioni di risposta parimenti corrette.

L'errore non appare di ordine giuridico, bensì logico.

L'obbligo del datore di lavoro - che vige qualora lo stesso abbia stipulato con gli uffici competenti una convenzione di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative - di assumere al massimo un lavoratore disabile è correlato ad un numero di dipendenti **pari od inferiore a 50**.

È l'inciso della disposizione *«non possono riguardare piu' di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti»* che indica la relazione che intercorre tra il numero massimo di lavoratori disabili da assumere (pari ad uno) al numero di dipendenti (uguale od inferiore a 50).

Ebbene, se è vero che l'opzione di risposta considerata come esatta all'amministrazione è corretta, è da considerarsi tale anche quella fornita da parte ricorrente.

Il numero di 30 dipendenti è certamente inferiore a 50, e dunque, volendo applicare la norma ad un **caso concreto**, se un datore di lavoro con 30 dipendenti stipula la summenzionata convenzione, può assumere solo un lavoratore disabile.

In sintesi, la risposta considerata come esatta dall'amministrazione, non esclude la correttezza di quella fornita dal ricorrente considerato che il numero 30 è inferiore a 50!

Peraltro la norma non indica nemmeno che il datore di lavoro che abbia meno di 30 dipendenti non possa stipulare tale convenzione.

Se quindi l'opzione di risposta A) è da considerarsi certamente erronea in quanto la disposizione sancisce che non possa sfiorare il limite *«del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti»*, **le altre due opzioni di risposta rientrano perfettamente nelle fattispecie in esame** considerato che, come ampiamente esplicitato, il numero di 30 dipendenti è inferiore a quello di 50.

La disparità di trattamento è palese nel caso di specie, così come la violazione del principio di uguaglianza: parte ricorrente non ha avuto l'opportunità di rispondere a 60 quesiti con una risposta incontrovertibilmente corretta.

Il caso odiernamente prospettato determina effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico, che per sua natura è finalizzato alla selezione dei più capaci e meritevoli a ricoprire la posizione bandita.

Ebbene, come si dirà in seguito, con l'attribuzione del punteggio spettante per i quesiti nn. 21 e 26, l'odierno ricorrente raggiungerebbe e supererebbe la soglia di 21/30, infatti otterrebbe 22,2 punti (20,9 punteggio base + 0,5 punti per i quesiti nn. 21 e 26 + 0,15 punti per le relative penalità attribuite).

III. ERRONEA SOMMINISTRAZIONE DEL QUESITO N. 51 - ILLEGITTIMITÀ DELLA RELATIVA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST.

– ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Ferme le precedenti considerazioni in merito ai quesiti nn.21 e 26, le stesse possono replicarsi, per le argomentazioni suesposte, avuto riguardo al quesito n. 51.

| | | |
|----|---|-----------|
| 51 | Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate: <input type="checkbox"/> Da ricercatori scientifici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. <input type="checkbox"/> Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni. <input checked="" type="checkbox"/> Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti. | -0.15/0.5 |
|----|---|-----------|

Anche in questo caso, la risposta fornita dall'odierno ricorrente, la C), è stata considerata erronea dall'amministrazione, che invece considera corretta l'opzione di risposta B).

L'odierno ricorrente ha subito nuovamente un pregiudizio causato dall'attribuzione della penalità per aver flaggato l'opzione di risposta C), nonostante la disciplina vigente (art. 5 dello Statuto dei Lavoratori) ne confermi la correttezza.

Il quesito menziona due differenti fonti normative che disciplinano la fattispecie delle visite di controllo sullo stato di salute del lavoratore: l'art. 5 dello statuto dei lavoratori e la legge n. 33 del 1980.

Procedendo con ordine, l'art. 5 dello statuto dei lavoratori dispone quanto segue:

Art. 5.
(Accertamenti sanitari)

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Se da una parte si pone il divieto, in capo al datore di lavoro, di accertarsi personalmente dello stato di salute del suo dipendente, il summenzionato articolo dispone che i controlli possono essere effettuati **solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti**, solo qualora sia lo stesso datore di lavoro a richiederlo.

Ebbene, come evidenziato, **l'odierno ricorrente ha opzionato l'opzione di risposta C) «dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti».**

Considerato l'inciso della disposizione in questione, in base al quale *«Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti»*, la risposta fornita dal ricorrente è da considerarsi perfettamente rispondente alla disposizione.

Per gli effetti la penalità attribuita dall'amministrazione non trova alcun riscontro nel dato normativo, e risulta del tutto arbitraria.

Come anticipato però, il quesito menziona una ulteriore fonte normativa, la legge n. 33 del 1980, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, non modificativa dunque dello statuto dei lavoratori.

In particolare, l'art. 1 dispone che *«Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'[articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni».*

Posto che la disposizione si inserisce come regolatrice della fase esecutiva dei controlli da operarsi nei confronti dei lavoratori, è pacifico che le visite vengono operate da medici.

I medici, naturalmente, sono sempre da considerarsi afferenti agli istituti di previdenza, operando a tutela della salute dei lavoratori tutti. Peraltro, è notorio che gli istituti di previdenza bandiscano, a cadenza quasi annuale, selezioni per l'assunzione di medici per svolgere l'operato di controllo dello stato di salute dei soggetti, siano essi lavoratori o meno.

Quindi, a ragion del vero, certamente la risposta considerata dall'amministrazione come esatta, cioè *«dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni»*, è certamente corretta, ma non esclude la correttezza della risposta fornita dall'odierno ricorrente, che come ampiamente argomentato, trova la propria fonte nell'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, esplicitamente menzionato dal quesito odiernamente censurato.

Se il quesito avesse fatto riferimento al solo art. 1 della legge n. 33 del 1980, allora la risposta fornita dal ricorrente avrebbe potuto considerarsi errata, **ma il quesito menziona espressamente l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, allo stato attuale vigente, che richiama alla lettera la risposta fornita dal ricorrente.**

In sintesi, anche in occasione della somministrazione del quesito n. 51, l'amministrazione è incorsa in errore e non ha rispettato l'ormai consolidato principio secondo il quale, nei quesiti a risposta multipla, occorre fornire un ventaglio di risposte in cui sia presente solo una risposta incontrovertibilmente corretta.

L'amministrazione ha operato arbitrariamente somministrando all'odierno ricorrente ben tre quesiti viziati parimenti dalla presenza di più opzioni di risposta corrette, e ciò ha determinato un enorme pregiudizio per l'odierno ricorrente e, in generale, per la procedura concorsuale tutta.

È pacifico che chi studia per prendere parte alle procedure selettive prenda come riferimento la fonte normativa vigente, ovvero testi specifici aggiornati. Le domande sottoposte ai concorrenti sono, infatti, comunemente estrapolate dalle disposizioni di legge.

D'altro canto l'amministrazione, per selezionare i candidati più meritevoli, deve sottoporre agli stessi delle domande che abbiano un riferimento certo.

Ebbene, ciò non è accaduto nel caso di specie.

Non può considerarsi legittima, come nel caso che ci occupa, la fattispecie per cui due opzioni di risposta fornite siano, in verità, da considerarsi parimenti corrette.

La giurisprudenza si è più volte espressa in merito a casi analoghi, tant'è che è stata più volte sancita l'illegittimità dei quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta, così da doversi neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati (*ex multis*, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021).

La bontà di quanto affermato è stata sostenuta, anche di recente, dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, statuendo che *«laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempa, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta»* (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820).

Il ricorrente risulta particolarmente penalizzato in quanto il punteggio attribuitogli non gli consente di essere collocato nell'elenco degli idonei per il profilo di interesse.

Quindi, in relazione ai quesiti nn. 21, 26 e 51, si rende oltremodo necessaria la rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente con l'attribuzione di 0,5 punti per ogni quesito contestato e la detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti per ogni quesito, per poterle consentire di poter acquisire il bene della vita cui ambisce.

In particolare, con la rettifica del punteggio per tutti i quesiti contestati, a parte ricorrente spetterebbero 22,85 punti (punteggio base di 20,9 + 0,5 per i tre quesiti censurati e la detrazione di 0,15 punti per ogni penalità attribuita) cui andrebbe aggiunto il punteggio relativo ai titoli in suo possesso.

IV. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Con specifico riguardo alla contestazione del **quesito n. 26** del questionario somministrato al ricorrente e sul superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che lo stesso ha conseguito un punteggio di poco inferiore alla soglia di idoneità (20,9) e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio in ragione **soltanto di uno dei quesiti** contestati, otterrebbe un punteggio pari a **21,55/30** (punteggio base di 20,9 + 0,5 per la corretta risposta fornita e la detrazione di 0,15 punti per la penalità attribuita), superiore alla soglia di idoneità e, conseguentemente, si collocherebbe utilmente nell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e nella redigenda graduatoria di merito del concorso per il profilo di interesse.

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, avendo risposto correttamente alla domanda incriminata secondo quanto precedentemente riferito, alla stessa basterebbe **la rettifica in aumento del punteggio in relazione al solo quesito n. 26 per superare pienamente la soglia di accesso fissata dalla *lex specialis***.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del quesito n. 26 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **0,5 punti ulteriori per la domanda censurata e la relativa detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti**, con conseguente attribuzione del punteggio spettante, almeno **21,55**, e la relativa inclusione nell'elenco dei candidati idonei e nella redigenda graduatoria di merito, nella posizione legittimamente spettante.

In aggiunta, qualora a parte ricorrente venisse riconosciuto il punteggio legittimamente spettante anche per i quesiti nn. 21 e 51, l'odierno ricorrente otterrebbe **22,85 punti** (punteggio base di 20,9

+ 0,5 per i tre quesiti censurati e la detrazione di 0,15 punti per ogni penalità attribuita), cui andrebbe aggiunto quello per i titoli in suo possesso.

Peraltro, hanno superato la prova scritta del concorso solo 133 candidati, su 344 posti banditi, e pertanto, in via del tutto automatica, l'odierno ricorrente sarebbe dichiarato vincitore.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta esclusione della stessa, concretizzandosi un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Straordinariamente, si è presenza di una **prova unica**: il 22 giugno u.s., infatti, è stato reso noto l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, nel quale il ricorrente non risulta incluso.

Conseguentemente parte ricorrente non verrà inclusa nemmeno nella redigenda graduatoria di merito del concorso e perderà l'opportunità di veder valutati i titoli in suo possesso e di essere dichiarata vincitrice.

Solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di ammettere il ricorrente tra i candidati idonei, **evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione.**

Non soltanto si tratta di **concorso cd. fast track**, ma la **medesima graduatoria è destinata a rimanere vigente**, a seguito della modifica che ha interessato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, entrata in vigore l'1 gennaio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di bilancio per il 2020), **per i prossimi due anni**, senza considerare che **la stessa può essere resa a disposizione di altri enti.**

Posto che il ricorrente ha, in verità, pieno diritto di essere ricompreso, previa rettifica del punteggio erroneamente assegnatogli in presenza di quesiti fuorvianti, nella graduatoria di merito per il profilo di interesse di prossima pubblicazione, **superando anche con uno solo dei quesiti censurati la soglia minima di idoneità, la tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione.**

Vale la pena evidenziare che non di rado, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione dei quesiti, l'Ecc.mo Collegio ha ravvisato, pur «*al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella formulazione*» (T.A.R. Lazio – Roma, ord. cau. del 24 aprile 2020, n. 3182; decreto cautelare del 13 luglio 2020, n. 4709).

È necessario chiarire, altresì, che alcun pregiudizio subirebbero gli altri candidati idonei in considerazione del fatto che **il numero di candidati che hanno superato la prova scritta è insufficiente a coprire i posti banditi per il profilo d'interesse (solo 133 idonei su 344 posti banditi).**

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di vedere rettificato il punteggio conseguito e di essere incluso nell'elenco dei candidati idonei e nella redigenda graduatoria di merito nella posizione legittimamente spettante, lo stesso sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicato.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati idonei, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, l'amministrazione al momento della proposizione del seguente ricorso non ha esitato l'istanza.

Si è dunque provveduto a notificare il presente ricorso ad almeno un controinteressato, le cui generalità sono state individuate per le vie brevi attraverso i pubblici registri.

Tuttavia, si chiede, ove ritenuto necessario, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per tutto quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO

- **in via istruttoria:** disporre ex art. 41 c.p.a., ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare:** sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante poiché viziato da tre quesiti manifestamente erronei e/o fuorviante, e/o all'adozione di ogni altra misura volta a consentirgli di essere incluso nell'elenco dei candidati idonei e nella redigenda graduatoria di merito del concorso *de quo* nella posizione legittimamente spettante, per il profilo di interesse (CPI-SML);
- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nell'elenco dei candidati idonei e nella redigenda graduatoria di merito del concorso per il profilo CPI-SML;
- **nel merito e in subordine:** condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Palermo, 11 luglio 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano

Avv. Irene Contorno